

# Roma, 18 febbraio 2020

#### NOTA SINTETICA SULLE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL D.L. MILLEPROROGHE

#### A.C. 2325

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto Milleproroghe, è stato approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera lo scorso 13 febbraio ed ora è all'esame dell'Aula, dove il Governo ha posto la questione di fiducia che verrà votata il 19 febbraio.

Si sintetizzano di seguito le principali disposizioni d'interesse dei Comuni approvate, rinviando gli approfondimenti a successiva e dettagliata nota di lettura di tutte le norme che hanno impatto su Comuni e Città Metropolitane.

#### FINANZA LOCALE

- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale. La norma consente, agli enti locali in situazione di predissesto (i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano) di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni. È stata inserita, inoltre, la disposizione che consente che le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale,
- piano di riequilibrio stesso. (Articolo 38, commi 1-3).

  ✓ Proroga entrata in vigore del "canone unico". A rettifica di un'evidente imprecisione del comma 847 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, l'emendamento approvato prevede che per il 2020, continuano ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, che saranno sostituiti, a partire dal 2021, dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. (Articolo 4, comma 3-quater).

anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel

- ✓ Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali. La norma dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni derivante dal dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti (incostituzionalità del comma 6, art. 2 del dl n. 78 del 2015). La norma dispone che il disavanzo emergente in applicazione della sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento. (Articolo 39-ter).
- ✓ **Disavanzo degli enti locali**. L'articolo introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria. Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019. (**Articolo 39-quater**).

✓ Utilizzo da parte delle città metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada. La norma consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali. (Articolo 39-bis).

## **INVESTIMENTI**

- ✓ Proroga termine per richiesta fondi progettazione. Viene differito dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall'art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta, da parte degli enti locali, del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e viene prorogato altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall'art. 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per la definizione dell'ammontare del contributo stesso, attribuito a ciascun ente locale. Conseguentemente, la norma prevede che siano fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Articolo 1, comma 10-septies).
- ✓ Proroga termini contributi efficientamento energetico. Viene differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale (art.30, del dl n. 34/2019) sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. La norma specifica che il differimento del termine previsto si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine originariamente fissato al 31 ottobre 2019, "per fatti non imputabili all'amministrazione". (Articolo 1, comma 8-ter).

#### **PERSONALE**

- ✓ **Piani dei fabbisogni di personale.** La norma consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga all'art. 91, comma 4, del TUEL, quindi anche su posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso. (Articolo 17, comma 1-bis).
- ✓ **Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni.** Viene prorogato il termine di applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazioni di personale al 31 dicembre 2021, consentendo dunque le assunzioni in base alla normativa specifica e cioè l'articolo 20, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 75/2017. Conseguentemente viene differito al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio. (**Articolo 1, commi 1, 1-bis**)
- ✓ **Progressioni verticali.** Viene estesa al triennio 2020 2022 la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. (Articolo 1, comma 1-ter).
- ✓ Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, TUEL. La norma di interpretazione autentica è necessaria per dirimere una importante questione interpretativa conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali che avevano assimilato i contratti per il personale di staff all'ordinaria disciplina dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza di assoggettarli ad una durata massima di 36 mesi, in contrasto con gli orientamenti consolidati della prassi e della Corte dei Conti (Articolo 18-ter).
- ✓ **Sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale.** La norma estende anche alle Province e alle Città Metropolitane la disciplina sulla sostenibilità finanziaria in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale. Viene poi corretto il contenuto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, prevedendo, per i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia, di non poter incrementare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (**Articolo 17 comma 1-***ter*).
- ✓ **Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali.**La disposizione è una prima riposta alla grave carenza più volte segnalata dall'Anci di segretari comunali e provinciali. Viene ridotta la durata del corso-concorso di formazione e

del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali (si passa da 18 a sei mesi più due mesi di tirocinio) e si introduce una verifica da effettuare durante il corso e obblighi formativi suppletivi dopo la prima nomina. Viene prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il 30 per cento dei posti al concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali. È istituita inoltre una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale: a tale sessione aggiunta potranno partecipare gli idonei dei precedenti corsi concorsi.

Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria e per un massimo di 12 mesi, le funzioni di vicesegretario comunale "reggente" a funzionari di ruolo di un ente locale, con determinati requisiti. Si interviene infine sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni. (Articolo 16-ter).

✓ Proroga rapporti di lavoro assistenti sociali finanziati con PON Inclusione. La norma, che è una riformulazione di una proposta dell'ANCI, consente di estendere fino ad un massimo di 24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale dei servizi sociali finanziati con le risorse del Fondo Povertà e del PON Inclusione (Articolo 5, comma 5-quater).

#### **SISMA**

- ✓ Proroga autorizzazione siti temporanei di deposito e stoccaggio per le macerie. Vengono differiti al 31 dicembre 2020 i termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione. (Articolo 15, comma 7-sexies).
- ✓ **Proroga termini per contributi sisma centro Italia.** Viene posticipata al 31 luglio 2019 (rispetto al 18 giugno 2019) la data entro la quale va approvato il bilancio dell'anno 2018 da parte dei comuni con più di 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici del centro Italia, che concorrono per l'assegnazione del contributo di 5 milioni di euro previsto al fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, dal comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 32/2019. La proroga, fissando la data di riferimento al 31 luglio 2019, permette di recuperare fin dal decreto di riparto i Comuni che rischiano l'esclusione, evitando così di diminuire l'efficacia della norma. (Articolo 15, comma 7-quinquies).

### **EDILIZIA SCOLASTICA**

- ✓ **Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica.** La norma prevede la possibilità per gli enti locali già beneficiari del finanziamento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 di utilizzare le risorse per interventi autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2020. (Articolo 6, comma 4).
- ✓ **Proroga termini indagini vulnerabilità sismica**. La norma differisce al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, previsti dall'art. 20 bis del dl n. 8/2017 e dall'art. 20, c. 5, del d.l. 248/2007. (Articolo 6, commi 5-novies e 5-decies).

## **GESTIONI ASSOCIATE**

✓ **Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni.** Viene differito al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 e in base alla conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. **(Articolo 18-bis).** 

### **TRASPARENZA**

✓ **Pubblicazione dati redditi dei dirigenti**. Viene confermato l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali, di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013, per i

Segretari Generali dei Ministeri e per i titolari di incarichi di direzione di strutture articolate e di funzione dirigenziale di livello generale. Si conferma altresì la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dell'applicazione delle sanzioni per la violazione di tali obblighi per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. (Articolo 1, comma 7).